

Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2019, n. 7-442

Riordino della rete dei servizi residenziali della psichiatria - Proroga in ordine ai tempi di cui alla D.G.R. n. 30-1517 del 03/06/2015 smi come integrata dalla D.G.R. n. 43-8768 del 12/04/2019. Indicazioni per la composizione del Tavolo di monitoraggio di cui alla D.D. n. 868 del 22 dicembre 2016.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

con D.G.R. n. 30-1517 del 03/06/2015 successivamente integrata dalla D.G.R. n. 29-3944 del 19/09/2016, dalla D.G.R. n. 14-4590 del 23/01/2017 e dalla D.G.R. n. 41-6886 del 18/05/2018, la Giunta Regionale ha previsto il riordino della rete dei servizi residenziali della psichiatria, definendo, tra l'altro, i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture residenziali e le modalità di autorizzazione e di accreditamento delle stesse in attuazione di quanto previsto dal P.S.S.R. 2012-2015, dai programmi operativi 2013-2015, nonché dalla Deliberazione del Consiglio Regionale del 23 dicembre 2013, n. 260-40596 di recepimento del modello residenziale AGENAS-GISM.

Il nuovo modello si basa sull'individuazione di tre tipologie di strutture residenziali psichiatriche con differente intensità terapeutico riabilitativa dei programmi attuati e dei livelli di intensità assistenziale, quali:

- S.R.P. 1: Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo (struttura sanitaria);
- S.R.P. 2: Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo (struttura sanitaria), articolata, ex D.G.R. n. 29-3944 del 19/09/2016, in due sotto tipologie in relazione alla diversa intensità assistenziale:
 - S.R.P. 2 livello 1, con supporto terapeutico riabilitativo più elevato;
 - S.R.P. 2 livello 2, con supporto terapeutico riabilitativo meno elevato;
- S.R.P. 3: Struttura residenziale psichiatrica per interventi socioriabilitativi (struttura socio-sanitaria), articolata in tre sotto tipologie in relazione al livello di non autosufficienza e dei conseguenti bisogni sanitari e socio assistenziali:
 - S.R.P. 3.1 con personale sociosanitario presente nelle 24 ore;
 - S.R.P. 3.2 con personale sociosanitario presente nelle 12 ore;
 - S.R.P. 3.3 con personale sociosanitario presente per fasce orarie.

Il nuovo modello residenziale prevede che:

- la riorganizzazione delle strutture intervenga ad istanza di parte dei soggetti aventi diritto e che, sussistendone i presupposti, sulla base delle verifiche condotte dalle Commissioni di Vigilanza di ciascuna ASL, a conclusione dell'iter istruttorio venga adottato:
 - per le strutture a gestione pubblica: un provvedimento regionale di autorizzazione e di accreditamento (di cui rispettivamente all'art. 8 ter, comma 4 ed all'art. 8 quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n 502 e s.m.i.);
 - per le strutture a gestione privata: un provvedimento di autorizzazione dell'ASL territorialmente competente (ex art. 8 ter, comma 4, D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.) ed uno regionale di accreditamento (ex art. 8 quater D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.);
- i Dipartimenti di Salute Mentale (di seguito D.S.M.) delle Aziende Sanitarie Locali si attivino per una rivalutazione degli utenti presenti nelle strutture residenziali, volta a verificare la coerenza dei livelli di assistenza erogati con le necessità assistenziali dei pazienti, e ad una eventuale ricollocazione degli stessi secondo criteri di appropriatezza.

Con D.G.R. n. 43-8768 del 12 aprile 2019 si è dato atto che, ferma restando la conclusione della fase autorizzativa e di accreditamento con le relative prescrizioni, la stipula dei contratti ex art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/1992 e smi con le strutture residenziali psichiatriche autorizzate e accreditate poteva avvenire entro e non oltre il 31/12/2019.

Con Determinazione della Direzione Sanità n. 520 del 28 giugno 2019 è stato approvato un modello di contratto per la definizione dei rapporti normo-economici tra Aziende Sanitarie Locali e Gestori delle strutture residenziali psichiatriche per soggetti adulti; a tutela degli utenti e delle loro famiglie, al fine di evitare l'immediata applicazione dei livelli contributivi previsti dal D.P.C.M. 12/01/2017 di determinazione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza, in assenza di un provvedimento regionale di definizione della capacità contributiva degli utenti mediante l'applicazione omogenea dell'I.S.E.E., il suddetto modello di contratto, in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 43-8768 del 12.04.2019 ha previsto altresì la temporanea invarianza delle prassi contributive consolidate presso le Aziende Sanitarie Locali.

Con la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 avente ad oggetto "*L.R. 19 marzo 2019 n. 9 Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D. Lgs. 118/2011 e smi*" e la D.G.R. n. 35-144 del 26 luglio 2019 "*L.R. 19 marzo 2019 n. 9 Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D. Lgs. 118/2011 e smi - Quarta integrazione*" sono stati previsti i fondi per gli anni 2019, 2020 e 2021 per interventi e servizi destinati a soggetti in condizioni di specifiche fragilità sociali.

Atteso che:

- in seguito all'emanazione della richiamata normativa ha avuto avvio un complesso ed articolato percorso di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti in attuazione della stessa e che il processo è ancora in corso poiché, in alcune realtà territoriali, si sono riscontrate criticità strutturali ed organizzative a seguito delle quali sono stati rilasciati titoli autorizzativi e di accreditamento anche con prescrizioni;
- in data 27 settembre 2019 si è riunito il tavolo di monitoraggio sull'attuazione della D.G.R. n. 29-3944/2016, istituito con Determinazione della Direzione Sanità n. 868 del 22 dicembre 2016, ed in tale circostanza i soggetti portatori di interessi (A.N.C.I., Enti Gestori, Organizzazioni Sindacali, Soggetti Gestori delle S.R.P., Associazioni dei Familiari) hanno evidenziato elementi di criticità in ordine all'attuazione della normativa in materia di residenzialità psichiatrica, richiedendo altresì di condividere un percorso di approfondimento volto ad eventuali modifiche e/o integrazioni delle disposizioni vigenti;
- il percorso necessita quindi della ridefinizione dei termini previsti sia per l'autorizzazione che per l'accreditamento che per la contrattualizzazione delle strutture, anche al fine di:
 - consentire la conclusione delle verifiche istruttorie delle Commissioni di vigilanza volte al rilascio degli ultimi titoli di autorizzazione e di accreditamento a completamento del processo previsto dalla richiamata normativa;
 - pervenire alla definizione dell'indicatore I.S.E.E. al di sotto del quale l'utente non può essere chiamato a contribuire ai costi di erogazione del servizio;
 - consentire ulteriori approfondimenti in ordine ai parametri gestionali previsti dalla D.G.R. n.29-3944//2016 e smi;

- consentire la verifica di congruità delle tariffe, anche in relazione al rinnovo del contratto di lavoro degli operatori delle cooperative sociali.

Ritenuto pertanto necessario, per gli approfondimenti e la definizione delle criticità di cui sopra:

- prorogare al 30/06/2020 la scadenza del 31/12/2019 prevista dalla D.G.R. n. 43-8768 del 12 aprile 2019 per la conclusione del percorso di autorizzazione e/o di accreditamento e la contrattualizzazione delle strutture residenziali psichiatriche;
- stabilire che, nelle more della conclusione del percorso di cui al precedente punto, i rapporti tra le Aziende del S.S.R. e le strutture della rete residenziale psichiatrica possono continuare a trovare regolamentazione nei contratti in essere;
- dare mandato alla Direzione Sanità di integrare la composizione del tavolo di monitoraggio sull'attuazione della D.G.R. n. 29-3944/2016 prevedendone la partecipazione del Settore A1413B regionale "Programmazione dei Servizi sanitari e socio-sanitari" nonché del Settore A1416B "Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica e coordinamento acquisti".

Visto il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;

vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

vista la D.C.R. 3 aprile 2012, n. 167 – 14087 di approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2015;

vista la D.G.R. n. 25-6992 del 30/12/2013 di approvazione dei Programmi Operativi 2013-2015;

vista la D.G.R. n. 12-6458 del 07/10/2013 recante disposizioni in ordine all'attività di vigilanza sulle strutture per la Salute Mentale;

vista la D.C.R. del 23 dicembre 2013, n. 260-40596 di Recepimento dell'Accordo approvato dalla Conferenza Unificata in data 17 ottobre 2013 relativo alle strutture residenziali psichiatriche e adozione del relativo nuovo modello residenziale;

vista la D.G.R. n. 30-1517 del 03/06/2015;

vista la D.G.R. n. 29-3944 del 19/09/2016;

vista la D.G.R. n. 14-4590 del 23/01/2017;

vista la D.G.R. n. 41-6886 del 18/05/2018;

vista la D.G.R. n. 43-8768 del 12 aprile 2019.

Attestato che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione Piemonte.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n.1-4046 del 17.10.2016.

La Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera

1. di prorogare al 30/06/2020, al fine di consentire l'approfondimento e la definizione delle criticità in premessa descritte, la scadenza del 31/12/2019 prevista dalla D.G.R. n. 43-8768 del 12 aprile 2019 per la conclusione del percorso di autorizzazione e/o di accreditamento e la contrattualizzazione delle strutture residenziali psichiatriche;

2. di stabilire che, nelle more della conclusione del percorso di autorizzazione e/o di accreditamento e di contrattualizzazione di cui al precedente capoverso, i rapporti tra le Aziende del S.S.R. e le strutture della rete residenziale psichiatrica possono continuare a trovare regolamentazione nei contratti in essere;

3. di dare mandato alla Direzione Sanità di integrare la composizione del tavolo di monitoraggio di cui alla D.D. n. 868 del 22 dicembre 2016 sull'attuazione della D.G.R. n. 29-3944/2016, prevedendone la partecipazione del Settore regionale A1413B "Programmazione dei Servizi sanitari e socio-sanitari" nonché del Settore regionale A1416B "Controllo di gestione, sistemi informativi, logistica e coordinamento acquisti".

Il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)